

19901/09

N. SENT.  
19901/09  
CKN  
8374/09  
rep. 16928/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
- SEZIONE VIII CIVILE -

in composizione monocratica, nella persona del

dott. PAOLO D'AVINO

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 84129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002, vertente

*tra*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "STUDIO LEGALE GALASSO & ASSOCIATI" (cod. fisc. 061 793 81006), con sede in Roma, Via Migiurtinia n. 36, in persona dell'associato rappresentante avv.to Alfredo Galasso,

elett.nte dom.ta in Roma, Via Ezio n. 12, presso lo studio dell'avv.to Licia D'Amico, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione

*e*

TELECOM ITALIA S.P.A. (cod. fisc. 004 884 10010), con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, in persona del procuratore Brunella Spinelli, giusta procura per atto notaio Maria Bellezza di Milano del 30.7.2003, n. 52530 rep. e n. 4629 racc.,

elett.nte dom.ta in Roma, L.re Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell'avv.to Arturo Leone, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, depositata il 17.3.2004

OGGETTO: azione di responsabilità per inesatto adempimento contratto di

somministrazione

CONCLUSIONI: all'udienza del 24.3.2006 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione trasmesso per la notificazione con il servizio postale il 16.11.2002, l'associazione professionale "Studio Legale Galasso & Associati", ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Telecom Italia S.p.a., lamentando un'irregolare esecuzione del trasferimento di linee telefoniche in abbonamento e chiedendo, perciò, la condanna dell'azienda somministrante al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 10.000,00 o in quella diversa che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali dalla domanda e spese del procedimento.

Con comparsa di risposta scambiata il 27.3.2003 (giorno dell'udienza di prima comparizione), si è costituita la società convenuta, resistendo alle avverse domande sul rilievo dell'assoluta infondatezza delle medesime.

Riassunto il processo (interrotto per la fusione per incorporazione della – preesistente – Telecom Italia S.p.a. nella Olivetti S.p.a.) con ricorso depositato dall'associazione attrice il 3.12.2003 e trasmesso per la notificazione per mezzo del servizio postale il 14.1.2004; costituitasi in riassunzione la convenuta incorporante con la nuova denominazione Telecom Italia S.p.a. ed escussi (limitatamente a un solo capitolo) i testimoni indicati dalla parte attrice (due persone addette alla segreteria dello studio), la causa, sulle conclusioni precisate all'udienza del 24.3.2006 è stata trattenuta in decisione dopo la scadenza degli assegnati termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'associazione attrice è sostanzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, con il conseguente favore delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

E invero, quanto all'*an debeatur*, l'inadempimento della convenuta esercente il servizio telefonico risulta adeguatamente comprovato: *a)* dalle ammissioni contenute nella corrispondenza fra le parti (cfr. lettere in date 9.12.2002 e 31.1.2003, nelle quali la Telecom riconosce l'«errata sospensione» del servizio medesimo e rappresenta le proprie scuse per il disagio); *b)* dalle deposizioni testimoniali raccolte (teste Cantatore: «Sono stata segretaria dello studio professionale Galasso dal 1997 al 2004. Ricordo che, intorno alla metà di settembre 2002, quando lo studio si trasferì in Via Ezio, le linee telefoniche non vennero attivate immediatamente, ma soltanto dopo una settimana-dieci giorni». «Il problema con le linee telefoniche si verificò, per l'esattezza, quando eravamo ancora in Via Migiurtina, in attesa del trasferimento in Via Ezio, perché la Telecom aveva disattivato immediatamente le linee del vecchio studio». «Anche nei primi giorni dopo il trasferimento in Via Ezio abbiamo avuto difficoltà, perché non eravamo in grado di dare ai nostri clienti i nuovi numeri che la Telecom non ci aveva comunicato». «Durante quel periodo, sia l'altro studio Galasso di Palermo sia diversi clienti, fra i quali ricordo, in particolare, il sindacato della FISAC e i signori Leo Traversi e Mimmo Zanetta, non riuscirono a contattarci, perché l'utenza risultava libera alla chiamata, mentre da noi il telefono non squillava». «A quanto ricordo, sia i clienti che ho menzionato sia gli altri che si sono lamentati per l'impossibilità di contattarci hanno poi conservato il loro rapporto con lo studio professionale»; teste Costa: «sono segretaria dello studio legale Galasso. Lavoro con lo studio dal settembre 1998.

ricordo che, in occasione del trasferimento da Via Migiurtina a Via Ezio, avemmo dei problemi con le linee telefoniche e, cioè, esattamente dal giorno successivo alla richiesta di trasferimento delle linee, da me personalmente presentata, [le stesse] risultarono disattivate, malgrado avessimo precisato che il trasferimento doveva operare [non da subito, ma soltanto] da una certa data in avanti.» Invece, «noi non potevamo chiamare dallo studio e chi ci chiamava veniva informato da una voce registrata che l'utenza non era più attiva. Dietro nostra sollecitazione, la Telecom, invece di riattivare le linee di Via Migiurtina nelle more del trasferimento [dello studio], modificò il messaggio registrato», fornendo l'indicazione del «nuovo numero di utenza relativo alla sede di Via Ezio. Ciò, però, è avvenuto prima della data indicata per il trasferimento» e, quindi, la linea risultava libera, «ma nessuno rispondeva, poiché il nuovo studio [...] non era ancora in funzione. [] Ricordo che proprio la FISAC dovette indirizzare alcune persone, alle quali aveva suggerito [di rivolgersi a] il nostro studio, presso altri studi professionali», il nostro non risultando contattabile).

Quanto, poi, al *quantum debeatur* per il danno sicuramente presumibile, l'illecita disattivazione delle linee non rientra fra i casi di limitazione della responsabilità contrattuale dell'esercente contemplati dagli artt. 26 e 27 delle Condizioni Generali di Abbonamento e, quindi, il risarcimento dovuto può essere liberamente determinato, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., anche tenuto conto della documentazione contabile prodotta da parte attrice in € 2.000,00, da rivalutarsi, al momento della pronunzia, in € 2.300,00, oltre interessi legali (sulla sorte sin dalla domanda).


**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'associazione professionale "Studio Legale Galasso & Associati", con atto di citazione trasmesso per la notificazione con il servizio postale il 16.11.2002, contro la Telecom Italia S.p.a., convenuta costituita, e con il ricorso in riassunzione proposto, in seguito a interruzione dovuta alla fusione per incorporazione, contro la incorporante, denominata anch'essa Telecom Italia S.p.a. e costituita in luogo della omonima incorporata, così decide:


a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna la convenuta Telecom Italia S.p.a. a pagare alla parte attrice la somma di € 2.300,00, oltre interessi legali dalla domanda, quanto a € 2.000,00, e dalla data della pronuncia, quanto alla differenza dovuta a titolo di rivalutazione;

b) Condanna la convenuta a rimborsare integralmente alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.350,00, di cui € 750,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso *a forfait* come da tariffa professionale, nonché IVA e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2009,

IL GIUDICE  


Depositato in Cancelleria  
Roma, li 2 OTT. 2009

IL CANCELLIERE CI  
  
Carmela Milerone

PERVENUTO AL REPERE  
IL 8 OTT. 2009